

Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011 per l'apertura delle buste e la decifratura dei dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 156/2011 e per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciate dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle Associazioni dei consumatori che partecipano alla costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza

Articolo 1- Definizioni ai fini del presente provvedimento:

- "regolamento" indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
- "responsabile del procedimento" indica il soggetto di cui all'articolo 1, lettera n) del regolamento;
- "busta" indica il plico consegnato dalle organizzazioni imprenditoriali a norma dell'articolo 2, commi 3 e 4 del D.M. 156/2011 (contenente il supporto digitale con l'elenco delle imprese associate redatto secondo lo schema di cui all'allegato B del regolamento) e dalle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3 del D.M. n. 156/2011 (contenente il supporto digitale con l'elenco degli associati redatto secondo lo schema di cui all'allegato D del regolamento).

Articolo 2 - Pubblicazione del certificato di cifratura.

La Camera di commercio pubblica sul sito istituzionale il giorno della pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure, la chiave pubblica necessaria per crittografare gli elenchi degli associati alle organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori che concorrono alla costituzione del nuovo Consiglio camerale.

Articolo 3 - Casi di apertura delle buste

- 1. La busta viene aperta per consentire alla Camera di commercio:
- a) di effettuare i controlli formali necessari. In questo caso, il documento in formato PDF/A è aperto al fine di verificare la conformità dello stesso a quanto previsto dal regolamento, sia con riferimento al tipo di dati contenuti che alla regolarità e completezza formale. Le procedure di apertura del documento crittografato e di chiusura sono disciplinate dal successivo articolo 5 "Procedura formalizzata in caso di decifratura";
- b) per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, a norma del DPR n. 445 del 2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), secondo i criteri e le modalità definite di seguito;
- c) di elaborare il dato relativo al diritto annuale versato dalle imprese nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore, ai fini della trasmissione al Presidente della Giunta regionale; in tal caso, le operazioni sono effettuate utilizzando il documento in formato foglio elettronico consegnato a norma dell'articolo 2 del regolamento;
- d) per effettuare le verifiche richieste dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento;
- e) per l'accesso agli atti a norma della legislazione vigente in materia, secondo la procedura formalizzata di cui all'apposito Regolamento.

Articolo 4 - Procedura formalizzata

- 1. Delle operazioni di apertura della busta, estrazione di copie anche informatiche di documenti, della chiusura della busta è redatto processo verbale, che viene sottoscritto e conservato agli atti del procedimento.
- 2. Le operazioni di apertura, estrazione di copie, chiusura sono effettuate dal Segretario generale, responsabile del procedimento, alla presenza di due dipendenti della Camera di Commercio scelti dal responsabile stesso; tutti i soggetti presenti alle operazioni sottoscrivono il processo verbale.
- 3. Il processo verbale indica il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni, espone le generalità dei soggetti presenti, il motivo per cui le operazioni si sono rese necessarie, descrive le operazioni effettuate e ogni accadimento rilevante, indica l'ora del termine delle operazioni.

Articolo 5 - Procedura formalizzata in caso di decifratura

- 1. Quando l'apertura della busta avviene per i motivi che richiedono la lettura del documento crittografato, la procedura di decifratura è eseguita a norma del presente e del precedente articolo 4.
- 2. Il responsabile del procedimento in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito software di decifratura e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti del documento.
- 3. Il responsabile del procedimento verifica la correttezza e validità della firma digitale apposta sui documenti e, alla prima apertura della busta, controfirma il documento per certificare la validità della firma alla data.
- 4. Una volta decriptato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di cui all'articolo 3 "Casi di apertura delle buste".
- 5. E' cura del responsabile del procedimento garantire la validità del certificato per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografando nuovamente il documento con un nuovo certificato avente validità sufficiente.

Articolo 6 - Disposizioni conclusive e norme di rinvio

- 1. Per quanto non previsto nei precedenti articoli sulla procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di accesso e trattamento dati.
- 2. Si richiamano espressamente, inoltre, in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza eventuali indicazioni che il Ministero dello Sviluppo economico dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.

Articolo 7 – Oggetto e finalità dei controlli.

- 1.Le norme di seguito definiscono i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese al Segretario generale dai soggetti partecipanti alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.
- 2. I controlli effettuati dal Segretario generale sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia

dell'azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Articolo 8 – Tipologia dei controlli

- 1. I controlli effettuati dal Segretario generale sono puntuali o a campione. I controlli sono effettuati inoltre in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
- 2. L'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente avviene, di norma prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.
- 3. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del responsabile del procedimento che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

Articolo 9 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi

- 1. I controlli saranno effettuati adeguatamente contemperando il principio di economicità con quello di verifica e garanzia dell'effettività della rappresentanza.
- 2. Nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o controinteressate, saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 10.
- 3. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o controinteressate, le buste sigillate contenenti gli allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.
- 4. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società informatica del sistema camerale InfocamereScpA, tramite il servizio infocamere per gli elenchi dei consigli camerali e l'interscambio con i dati INPS.

Articolo 10 – Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale, a titolo esemplificativo e non esaustivo essendo rimesse alle valutazioni del Segretario generale secondo la normativa vigente: a) titolarità e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; b) adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione di Cosenza da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza; c) operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione di Cosenza da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente; d) iscrizione o annotazione al Registro Imprese delle imprese dichiarate nell'allegato B; e) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'organizzazione concorre; f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime; g) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato; h) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio,

industria e altri settori; i) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono; j) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione; k) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori; l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono; m) qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in un solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.

2. Ove dai controlli effettuati le imprese inserite negli elenchi non risultino iscritte al registro imprese o i dati risultino incoerenti, il responsabile del procedimento amministrativo comunicherà all'organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del DM 156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (nota Ministero dello Sviluppo Economico 0056939 del 05/03/2012). In ogni caso l'Associazione concorrente dovrà ripresentare, nelle modalità previste dal decreto, l'Allegato A, nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.

Articolo 11 – Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

- 1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 10, riguardano le imprese indicate nell'allegato B e hanno per oggetto: a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale; b) pagamento di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2022-2023.
- 2. I controlli saranno effettuati a campione, per tutte le organizzazioni imprenditoriali che hanno presentato i dati, sugli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali selezionate, utilizzando il criterio della casualità con estrazione a sorte del numero progressivo con cui sono elencate le imprese, nella percentuale del 6%.
- 3. L'estrazione avverrà tramite un software generatore di cui sarà dato avviso pubblico sul sito istituzionale.
- 4. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento o i funzionari da lui incaricati chiede formalmente all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione.
- 5. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Cosenza, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.
- 7. Se a seguito del controllo a campione risulta una elevata difettosità da parte delle imprese, il responsabile del procedimento disporrà l'estensione del campione, raddoppiandolo in prima fase e poi anche fino al 100%, qualora continui a rilevare elevata difettosità

Articolo 12 – Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 10, riguardano gli

iscritti indicati nell'allegato D e hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.

- 2. I controlli saranno effettuati a campione tra le organizzazioni sindacali e tra le associazioni dei consumatori che hanno presentato i dati su tutti gli elenchi presentati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori campionate, utilizzando il criterio della casualità con estrazione a sorte del numero progressivo con cui sono elencati gli iscritti, nella percentuale del 5% e fino a un massimo di 70 iscritti.
- 3. L'estrazione avverrà tramite un software generatore di cui sarà dato avviso pubblico sul sito istituzionale.
- 4. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento o i funzionari da lui incaricati chiede formalmente all'organizzazione/associazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione.
- 5. Di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Cosenza, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione/associazione.
- 6. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante: a) per i lavoratori dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio di Cosenza, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2023). b) per i consumatori dovrà essere prodotta documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio di Cosenza, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2023), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
- 7. Se a seguito del controllo a campione sull'iscrizione al sindacato o all'associazione risulta una elevata difettosità, il responsabile del procedimento disporrà l'estensione del campione raddoppiandolo in prima fase e poi anche fino al 100%, qualora continui a rilevare elevata difettosità.

Articolo 13 - Controlli in caso di fondato dubbio.

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere: a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale; b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori); c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati; d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali; e) nell'aumento abnorme dell'iscrizione delle imprese rispetto al precedente rinnovo Organi.

Articolo 14 – Disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

2. Si richiamano altresì espressamente in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza le note del Ministero delle Imprese e del Made in Italy specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.